

«Osservare vogliam la legge di Dio». La riflessione sul diritto nella letteratura arturiana italiana

Giulia Murgia

Nell'Italia del XIII e del XIV secolo, anche la letteratura “di consumo” di matrice arturiana partecipa a modo proprio alla rivoluzione che anima il panorama della cultura giuridica, impegnata nella riscoperta del diritto giustiniano e nella ricerca di soluzioni di compromesso tra antiche consuetudini e nuove istituzioni. Con il presente lavoro, si intende procedere alla campionatura dei luoghi testuali ad alto “coefficiente giuridico” in alcuni dei cosiddetti *Tristani* italiani¹, traduzioni e rimaneggiamenti del duecentesco *Tristan en prose* (Ed. Curtis 1963). Se all'occorrenza potrà tornare utile prestare attenzione alle versioni della leggenda contenute nel *Tristano Riccardiano*² (Ed. Scolari 1990) e nel *Tristano Panciatichiano* (Ed. Allaire 2002), l'analisi si concentrerà però quasi esclusivamente sulla *Tavola Ritonda* (Ed. Polidori 1864-1866). Questa compilazione in prosa, che appartiene alla Toscana della prima metà del Trecento, risulta infatti particolarmente abile nel muoversi, con disinvolta autonomia critica, tra le smagliature e i silenzi dell'ipotesto francese per riscrivere in modo originale i processi penali che vedono coinvolto Tristano, dapprima nelle vesti di vittima (*Tavola Ritonda*: § XIII), poi in quelle di imputato (*ibid.*: §§ XV-XVI, §§ XXIII), e infine nel ruolo di difensore della verità (*ibid.*: §§ XXVII-XXXI).

L'obiettivo è quello di mostrare come queste opere rappresentino una testimonianza della ricezione da parte dei più eterogenei livelli di pubblico, sebbene in forme vulgate, di alcune delle questioni che impegnavano i legislatori due-trecenteschi della penisola. La cornice narrativa conserva intatta la dimensione atemporale della società

¹ Per un quadro della leggenda tristaniana in Italia si rimanda ai lavori di Delcorno Branca 1968; 1980: 211-231; 1986: 270-76. Di capitale importanza anche gli studi di Gardner 1930 (n.e. 1971), di Heijkant 1989 e di Punzi 2005.

² Per semplificare i rimandi testuali, l'edizione Scolari 1990 (*Il romanzo di Tristano*) sarà citata con il titolo di *Tristano Riccardiano*.

arturiana, che mai tradisce il riferimento a una specifica realtà politico-statuale. Eppure le riscritture italiane si ritagliano lo spazio per ispessire il tessuto giuridico che innerva le scene, mutate dal testo francese, compromesse con il mondo giuridico, sia rimpolpandone l'impostazione filosofica e dottrinale, sia addentrandosi con maggiore precisione nella terminologia tecnica della burocrazia ufficiale e del diritto.

Non avendo a disposizione in questa sede lo spazio sufficiente per dilungarsi su tutte le questioni sopra accennate, l'analisi si limiterà a due episodi (l'orazione di Tristano e il processo a carico del re d'Irlanda Languis) che sono stati privilegiati in virtù della rappresentazione paradigmatica che essi offrono dei fenomeni che entrano in gioco nella riscrittura italiana delle scene giuridiche. Da una parte, infatti, l'arringa tristaniana permetterà di mostrare il tentativo del compilatore della *Tavola Ritonda* di esplorare le possibilità retoriche della parola "pratica", che piega l'oratoria al servizio della politica e della riflessione storiografica. Dall'altra parte, la decostruzione delle tappe del processo letterario consentirà di evidenziare l'oscillazione che i testi italiani compiono tra la riproposizione del modello francese³ e l'approfondimento della terminologia tecnico-giuridica e delle fasi della pratica processuale, procedimenti che sono perseguiti sia attingendo al serbatoio concettuale del diritto penale italiano, sia sperimentando il gioco dialettico tra forme letterarie (romanzo) e forme documentarie (epistolografia).

1. Tristano e l'ars oratoria

Tristano, nella *Tavola Ritonda*, si trova, come un qualunque attivo protagonista della vita politica, a tenere un discorso pubblico alla corte del re Marco in Cornovaglia per opporsi all'iniquo versamento del tributo dovuto all'Amoroldo di Irlanda. L'arringa tristaniana, così come viene riscritta nel testo italiano, dimostra un più deciso ricorso all'eclettico armamentario che aveva a disposizione l'oratore pubblico, che attinge alla dottrina giuridica per consacrare la legittimità della propria azione di governo, alla cultura politica come strumento di creazione del consenso e alla affabulazione e al suo corredo retorico per una efficace costruzione del discorso.

³ Va sottolineato che la leggenda tristaniana, fin dalle prime versioni francesi, presenta delle forti implicazioni politiche e giuridiche. Cfr. Bloch 1997: «the legend embodies another important myth of origin: the birth of subjective conscience and the foundation of the modern state» (238).

Tristan en prose	Tavola Ritonda
<p>Et Tristanz saut adonc avant et dit: «Seignor meisage d'Irlande qui treüaige demandez sor Cornoaille, or poez dire au Morholz que se nos encestre rendirent par lor niceté treü au roi d'Irlande, nos, qui somes mieuz enseigné et conseillié, la Dieu merci, qu'il nes furent, faisons asavoir au Morholz que treüaige ne li rendrons nos point de ci en avant. Se il dit que nos li devons, je sui prest que je m'en entre en champ encontre li, que cil de Cornoaille sont francet ne doivent rendre treüaige. Se je l'oci, nos somes quite; et s'il m'ocit, cil de Cornoaille li rendront le treü». (150)</p>	<p>E allora messer Tristano, vedendo che niuno altro barone a quella parola non rispondea, sie si dirizza in pie', dicendo agli ambasciatori: - Se gli nostri antecessori hanno pagato nessuno tributo a quegli d'Irlanda, non l'hanno pagato per ragione nè con giustizia, ma ànno pagato per paura e per forza ch'è stata fatta loro. Sì che, domandando l'Amoroldo lo tributo per sua possanza, e non per altra ragione che egli abbia, noi non lo vogliamo pagare, nè osservare la legge antica degli imperadori, che per loro forza e potenza signoreggiavano il mondo, ma osservare vogliam la legge di Dio, al quale piace, non per potenza, ma per ragione e per giustizia si posseda, ma non per forza o per rapina, facendo obrigare le genti e' paesi indegnamente. E se lo Amoroldo altro volesse dire, io lo appello alla battaglia, e mostrerògli per forza d'arme, che niuno tributo da noi non debbe ricevere; ma quello il qual'egli à avuto per tempo passato, lo debbe ristorare e rendere. (67)</p>

Daniela Delcorno Branca ha acutamente rilevato che «il contrasto, proprio del testo francese, tra la “niceté” degli antenati e i contemporanei “mieuz enseigné et conseillé” è divenuto nella *Tavola Ritonda* essenzialmente l’antitesi tra una legge antica, di cui è campione l’Amoroldo, dominata dal diritto del più forte, e la legge di Dio difesa da Tristano e fondata sulla giustizia» (Delcorno Branca 1968: 183). Per dimostrare l’originalità della *Tavola* sarà sufficiente leggere il passo corrispondente nel *Tristano Panciaticiano*, in cui il rimaneggiatore semplifica enormemente la questione, ponendo l’accento unicamente sulla riproposizione della stretta connessione che lega la cavalleria all’esercizio di una giustizia ancorata a un orizzonte storico di tipo ancora feudale, che non esclude certamente il ricorso all’uso della forza.

Et Tristano si leva in piedi et disse che lo re Marco non voleva pagare questo trebuto e che se ’l suo antecessore lil diede che no lil voleva dare elli, “e di questo, sì, voglio difendere come cavalieri”.
(*Tristano Panciaticiano*: 152)

Al contrario, la riscrittura dell’orazione nella *Tavola Ritonda* dapprima ripropone un conflitto che già nel testo francese era collocato su un piano sincronico: invocare l’opposizione conflittuale tra Irlandesi e Cornovagliesi non può che adombrare i concreti rapporti di forza ai quali è da sempre improntata la politica estera. Il passo ulteriore compiuto nella *Tavola Ritonda* riguarda la contrapposizione che agisce a un livello diacronico, in cui la semplice conflittualità generazionale del *Tristan en prose* tra gli antenati, rozzi e ingenui, e i loro discendenti, resi scaltri dal progresso della civiltà, è trasposta su un piano ideologico e chiama in causa un confronto tra diverse culture politiche, ciascuna delle quali rinvia ad altrettanti sistemi giuridici. L’antitesi alla quale allude la *Tavola Ritonda* quando contrappone un’antica legge degli imperatori a una divina, infatti, può essere letta come un desiderio di approssimazione del diritto civile – inteso come *ius civile Romanorum*, il corpus legislativo del diritto romano giustiniano – a un diritto naturale che realizzi in terra un ordine nuovo, una *societas* compiutamente *christiana*, la cui spiritualità permei tutte le istituzioni. Alle disgreganti forze di una civiltà barbarica in cui i più forti dominano con la paura, la potenza e la rapina, si intende sostituire una nuova civiltà, le cui leggi siano attraversate da un afflato associativo e solidaristico, e in cui la riflessione politica venga traghettata nel dominio dell’etica. Il Tristano della *Tavola Ritonda* tenta, non senza difficoltà, di armonizzare

e rendere coerenti due sistemi di pensiero tanto diversi, additando quindi una terza via. Promuove il modello di governo della città celeste, che deve riuscire a situarsi nella concreta proiezione storica della legge umana, proponendo una soluzione di compromesso che autorizzi l'uso della forza per ragioni di legittima difesa.

Il cuore dell'orazione di Tristano nel testo toscano sarà dunque da ricercare nella ripetizione del sintagma «per ragione e per giustizia», in cui i due termini costituiscono i poli di un'endiadi di capitale importanza per comprendere i fondamenti della filosofia politica che innerva la civiltà comunale italiana. La rappresentazione più efficace del legame tra cittadinanza e ragione ci è offerta dalla definizione di città della *Rettorica* di Brunetto Latini:

Cittade è uno raunamento di gente fatto per vivere a ragione; onde non sono detti cittadini d'uno medesimo comune perché siano insieme accolti dentro ad uno muro, ma quelli che insieme sono acolti a vivere ad una ragione. (Latini 1968: 13)

Non sono dunque certo le mura che delimitano i confini di un insediamento umano a trasformare un gruppo di persone in veri cittadini. Il collante della civiltà comunale sarà invece da ricercare nella condivisione della volontà di improntare le regole della società all'applicazione del concetto di ragione. Una società che unanimemente intenderà ragione e giustizia come termini pressoché sinonimici:

Et là dove dice che divina religione non era reverita intendo che non sapeano che Dio fosse. Et là dove dice dell'umano officio intendo che non sapeano vivere a buoni costumi e non conoscano prudenzia né giustizia né l'altre virtudi. Et là dove dice che non manteneano ragione intendo «ragione» cioè giustizia, della quale dicono i libri della legge che giustizia è perpetua e ferma voluntade d'animo che dae a ciascuno sua ragione. (*Ibid.*: 20)

Forse non sarà un caso che anche in questo passo di Brunetto Latini si oppongano una primitiva età senza Dio, e di conseguenza priva di ogni virtù che promana dall'amore divino, e una civiltà nuova, dominata appunto da ragione e giustizia. Idee che circolano anche negli *specula principum* dell'epoca, e che si possono leggere tra i suggerimenti al monarca per un'efficace azione di governo. Si veda per esempio il volgarizzamento senese del *De Regimine principum*, dove il consiglio rivolto ai legislatori sarà proprio quello di non disgiungere

ragione e giustizia nell'atto del legiferare: «quellino che fanno le leggi, che àno anima ed intendimento, debbono sormontare la legge e in eguaglianza ed in giustizia ed in ragione» (Egidio Romano, Ed. Corazzini 1858: 41).

Se nell'esercizio del potere politico la realtà italiana dimostra che il governo che lo amministra può essere effimero, solo una nozione di giustizia improntata agli ideali cristiani potrà garantire l'espressione di un diritto che si apre a una dimensione eterna, svincolandosi dalle mancanze del singolo governante: Tristano, che nella *Tavola Ritonda* discende da Salomone, è chiamato a incarnare quest'idea.

2. Il processo contro il re Languis

La mescolanza delle compilazioni con le forme del racconto giudiziario in quelle micro-narrazioni che sono i processi offre un'interessante occasione di potenziamento delle possibilità narrative insite nel romanzo⁴. A esse si può guardare in cerca del vivificante apporto garantito dall'infiltrazione dei *realia* nel dominio dei *narrabilia*. Oppure l'analisi si può concentrare sul confronto tra le contrastanti verità che emergono durante i processi, per mostrare come essi facciano sistema nel meditare sulle strategie linguistiche e discorsive che si sprigionano a contatto con la dimensione filosofica del dubbio.

Il compilatore della *Tavola Ritonda* sembra non voler rinunciare a nessuno dei due aspetti.

Da una parte, infatti, è affascinato dalle possibilità retoriche che entrano in gioco nella sovrapposizione del versante letterario con quello giuridico. Si guardi l'energico intervento che compie sui *limina* testuali nell'episodio del processo al sovrano di Irlanda (*Tavola Ritonda*: §§ XXVII-XXXI). Ad apertura della vicenda giudiziaria che vede nel ruolo di imputato il re Languis, la *Tavola Ritonda* inserisce – caso unico nella tradizione che deriva dal *Tristan en prose* – una vera e propria rubrica narratoria⁵. A suggellare la conclusione dell'episodio aggiunge invece una chiusa epistolografica, anch'essa innovazione esclusiva della *Tavola Ritonda*. Insieme, rubrica e epistola, conferiscono all'episodio una forma conclusiva. Hanno un effetto che si potrebbe

⁴ Cfr. Bruner 2002.

⁵ «Ora lascia lo conto di parlare di messer Tristano, e conteremo dello re Languis d'Irlanda, siccome nella corte dello re Artus egli s'andava a *scusare d'una accusa fatta contra e sopra di lui, della quale già era stato citatone a corte*» (*Tavola Ritonda*: 99). I corsivi, che non appartengono all'edizione, sono stati aggiunti per evidenziare le parole che pertengono al campo semantico della legge.

definire “riquadrante”. Se infatti la presenza di vaghi segnali di trapasso da una sezione a un’altra è molto comune nella lussureggiante struttura *entrelacée* delle immense compilazioni prosastiche, spesso questi limiti testuali interni possono apparire incerti e sfrangiati. Grazie ad un *exordium* e a una *conclusio* decisamente più marcati, nella *Tavola Ritonda* la vicenda del re Languis gode di una condizione di così forte separatezza rispetto al resto del testo da permettere di azzardare l’ipotesi che questo racconto giudiziario sia da intendersi quasi come una novella⁶, che dialoga sì con l’architettura nella quale si inserisce, ma sempre mantenendo uno statuto autonomo.

E non sarà da trascurare il rapporto di reduplicazione e rispecchiamento che il loro inserimento genererà a contatto con la riscrittura, peraltro molto libera in questo passo, del *Tristan en prose*. La storia nella *Tavola Ritonda* viene, infatti, raccontata due volte. Il riassunto degli estremi della vicenda, affidato alle parole del narratore onnisciente, che dilata lo spazio concesso alla matrice autoriale/narratoriale e alla dimensione metanarrativa, viene ripetuto nel racconto che ne fa il re Languis a Tristano. Si ricerca dunque non solo una variazione amplificata sul tema, ma, attraverso le modalità riflessive della *mise en abyme*, si persegue anche l’obiettivo di rendere chiaramente intelligibile la centralità delle nozioni giuridiche, e la ferma intenzione del compilatore di dare una rappresentazione più tecnicamente circostanziata del mondo delle cause penali.

Li maestri delle storie pongono, che al tempo che’l torneamento fue fatto in Irlanda alla corte dello re Languis, arrivaron quattro cavalieri, e lo re Languis fece loro grande onore perch’erano cavalieri erranti; e dimorandov’eglino da tre giorni, l’uno de’ quattro cavalieri fue morto in quella corte una sera. E ritornati furono gli suoi tre compagni a corte dello re Artus, sì *accusarono* lo re Languis com’egli avea morto e fatto morire lo loro compagno a grande *tradimento*. E lo re Artù, intendendo tali parole, fassi grande meraviglia; chè lo re Languis non era uomo da fare tanto nè tale *fallo*, ma era liale e cortese. Ma tuttavia, essendogli *accusato*, sì gli manda *comandamento*, che dal dì a tre mesi, fosse nella città di Camellotto a *difendersi per battaglia della detta accusa*, contro a quelli cavalieri che *accusato* l’aveano. (*Tavola Ritonda*: 99-100)

⁶ L’idea che si possa scorgere, tra le modalità di riscrittura del *Tristan en prose*, anche la volontà di trasformarlo in una sorta di raccolta di novelle viene rilevata a proposito del *Tristano Riccardiano* anche nel recente articolo di Morosini 2003.

Per quanto riguarda l'*explicit* epistolografico, se in tutti i testi la pubblica enunciazione del giudizio finale, che si esplica in una sentenza di proscioglimento, coincide con la conclusione definitiva della vicenda che vede come protagonista il sovrano di Irlanda, padre di Isotta, fa eccezione naturalmente la *Tavola Ritonda*, che si oppone alle versioni fornite dagli altri testi per l'originale inserimento di una lettera, che i due sovrani *ad interim*, Alielle e Agalone, decidono di inviare al re Artù (assente perché richiamato nel reame di Gaules per presenziare alle esequie di Pellinoro), per comunicargli l'esito del processo. Questo secondo accorgimento che vede fronteggiarsi scritto e orale, nel quale si ravvisa un nuovo indizio della volontà di chiudere il racconto entro un blocco narrativo coerente, unitario e, in qualche misura, autosufficiente, declina il versante della specularità sull'asse diamesico. Alla riproduzione dell'emanazione orale della sentenza segue infatti, nella *Tavola Ritonda*, una conclusione epistolare, che ci conduce dunque all'interno di «un système sémiotique multi-médias reposant sur l'utilisation conjointe de l'oral et de l'écrit» (Merceron 1998: 138). Il cortocircuito prodotto dal contrasto tra genere romanzo e genere epistolografico non risponde però unicamente a una comprensibile propensione per la variazione stilistica e tonale. Semmai è proprio la mimesi delle consuetudini della burocrazia, con il suo corollario di formule cristallizzate («a dì XXV di settembre»⁷), l'espedito del quale il compilatore toscano si avvale per riannodare i fili del suo interesse giuridico intorno al vero cuore della narrazione, cioè il suo protagonista. L'epistola ritondiana ha la precisa funzione di riposizionare Tristano all'interno del mondo arturiano, in questo modo recuperando il *sens* stesso che aveva portato alla compilazione del *Tristan en prose*, prima coerente fusione dei due grandi cicli della materia bretone, quello arturiano e quello tristaniano. È, infatti, la parola scritta dell'epistola, dotata della funzione legittimante che è propria agli atti di una pratica giudiziaria, che consente a Tristano di andare oltre il rango di cavaliere «novello» (*ibid.*) o cavaliere «lontano» (*ibid.*), e di ottenere la sua ufficiale assunzione nel novero dei cavalieri erranti, poiché sarà dopo la lettura di questa lettera che Artù deciderà di includere Tristano nel «confermamento della Tavola» (*ibid.*), il grande libro della Tavola Rotonda.

L'altro aspetto che separa con forza il trattamento del materiale narrativo francese nella *Tavola Ritonda* rispetto alle altre opere italiane riguarda la straordinaria densità semantica che si coagula intorno al vocabolario giudiziario. Un'insistenza sulla terminologia tecnica sconosciuta agli altri testi italiani, oltre che all'originale francese, che è

⁷ *Tavola Ritonda*: 112.

evidente anche nell'ultimo passaggio citato e che è stata messa in evidenza grazie all'uso del corsivo. All'iterazione del verbo "accusare", si accompagnano termini come "tradimento", "comandamento"⁸, "fallo"⁹, "battaglia", che in questo contesto assumono una forte valenza giuridica. Sono proprio questi tecnicismi e il linguaggio ufficiale della burocrazia e dell'amministrazione, calchi delle formule in uso nella letteratura giuridica coeva, a funzionare, per la *Tavola Ritonda*, come una vera e propria dichiarazione di intenti, poiché additano un itinerario esegetico che miri ad approfondire gli aspetti di natura legale.

La stessa struttura della prassi processuale appare nella *Tavola Ritonda* scandita in fasi meglio definite, così come si amplifica la galleria del variegato mondo degli "attori" che gravitano intorno a quella *mise en scène* dal sapore teatrale tipica del discorso forense, che trova la sua attualizzazione performativa nella ritualità del processo stesso. Il re Artù vi è raffigurato nella sua funzione di giudice che notifica all'imputato i termini entro i quali dovrà presentarsi alla corte d'appello¹⁰. Gli accusatori, i menzogneri cugini di Lancillotto, addebitano al re Languis la disonorevole accusa di tradimento, e anziché optare per un duello diretto, decidendo dunque di farsi giustizia da soli, proposito che porterebbe alla applicazione di un principio di personalità del diritto (Genta 1995: 11), pretendono al contrario una soddisfazione della propria offesa nella sede legale dell'Impero, Camelot. Sebbene l'accusa di tradimento fosse già presente nel testo francese¹¹, nel contesto italiano non può non

⁸ «Comandamento non è *statuto*. Non contiene cioè una norma rivolta ad una collettività indifferenziata di destinatari, ma detta una concreta prescrizione ad un soggetto particolare. Corrisponde al *provvedimento* della lingua giuridica odierna, o al più generico *ordine*» (Bambi 2009: 422).

⁹ «Fallo è un altro modo di tradurre *delictum* o *excessus* nel loro significato quasi tecnico (letto dal punto di vista di oggi) di "reato". Fin dalle origini la parola non riguarda solo le 'violazioni' di norme morali o di precetti religiosi, ma anche di regole di carattere giuridico, parallelamente al significato di 'violare, trasgredire' assunto dal verbo *fallare*» (*ibid.*: 660).

¹⁰ «Ma tuttavia, essendogli accusato, siè gli manda comandamento, che dal dì a tre mesi, fosse nella città di Cammellotto a difendersi per battaglia della detta accusa, contro a quelli cavalieri che accusato l'aveano» (*Tavola Ritonda*: 99-100).

¹¹ «only with the renewed interest in Roman law of twelfth and thirteenth centuries did treason again become associated with the crime of *laesae maiestatis*, an infraction directed against the more abstract and extended political body of the state, or its representative, the king» (Bloch 1977: 40).

assumere risonanze e accenti del tutto nuovi, poiché viene declinata sul versante comunale. Il tradimento è infatti uno dei mortali pericoli che rischiano di compromettere l'esistenza stessa delle realtà cittadine: «del tradimento disse uno: che neuna cosa è sì mortale ne la città, come 'l tradimento; perciò che 'l tradimento di cittadini è cagion de nimici[zia]» (Andrea da Grosseto, Ed. Selmi 1873: 230).

Cambia anche la rappresentazione dell'imputato. Nel *Tristan en prose*, nel *Riccardiano* e nel *Panciaticiano* l'immagine del sovrano è quella di un re pavido la cui prima reazione, nell'apprendere la notizia del processo, è quella di trovare qualcuno a cui demandare il peso della propria accusa. Al contrario, nella *Tavola Ritonda*, non solo il re Languis sembra essere rinomato nel mondo arturiano per le sue qualità cortesi¹², ma egli stesso costruisce retoricamente il proprio impianto difensivo: passa in rassegna tutte le diverse ipotesi tutelative dell'immagine regia, in particolare facendo ricorso alla figura della enumerazione dei temi trattati¹³.

E lo re Languis intendendo lo comandamento spresso, fue lo più tristo re del mondo ed ebbe grande paura. E allora fece ragunare popolo e cavalieri, e disse loro, sì com'egli era in caso di morte; [1] e che s'egli non andava a ubidire il *comandamento* dello re Artus, - egli ci verrà con tutto suo sforzo sopra di me e di voi, e metterà a fuoco e fiamma tutte mie terre: [2] e se io voe a Camellotto, io non sono tanto sofficiente ch'io possa contastare allo cavaliere che m'ae accusato; [3] e se io confesso il *malificio*, *affalsifico* la veritade, e saràmmi tagliata la testa. E per tanto, io non so quello io mi deggia fare. [4] Ma se fra voi fosse alcuno che per me volesse prendere la battaglia sopra di sé, io voglio egli abbia la metade del reame¹⁴. (*Tavola Ritonda*: 100)

Come si evince inoltre da questo passo, la *Tavola Ritonda* inserisce un altro attore sulla scena. Il popolo, infatti, è chiamato a essere compartecipe della vicenda, poiché l'accusa rivolta a un uomo

¹² «E lo re Artù, intendendo tali parole, fassi grande meraviglia; chè lo re Languis non era uomo da fare tanto nè tale *fallo*, ma era liale e cortese» (*ibid.*: 100).

¹³ «*Ricapitolazione* o enumerazione dei temi trattati (in greco *anámnēsis* o *anakefaláïōsis*): si riprendono schematicamente gli argomenti in discussione e le soluzioni proposte, per darne una visione d'insieme» (Mortara Garavelli 1997: 61).

¹⁴ I numeri tra parentesi quadre sono stati qui inseriti per schematizzare i punti fondamentali dell'argomentazione difensiva, mentre il corsivo, come già ricordato sopra, sottolinea la terminologia giuridica.

pubblico, specialmente quando si tratta di un sovrano, chiama in causa la cittadinanza tutta¹⁵. Il coinvolgimento del popolo nel processo decisionale getta luce sull'impossibile autosufficienza del sovrano, che trae la propria legittimazione dal popolo stesso nell'esercizio della regalità.

Prima di intraprendere il lungo viaggio verso la sede del processo, il re, solo nella *Tavola Ritonda*, «lascia per autentico, che s'egli non tornasse, che la metà di suo reame sia di sua figliuola Isotta la bionda, e l'altra metà di suo nipote Amoroldino» (*ibid.*). La specificazione dell'intendimento regio, che occhieggia alla dimensione, di capitale importanza, dell'autenticità delle pratiche documentarie nel mondo del diritto, consiste in un vero e proprio testamento, piena e solenne manifestazione a carattere dispositivo della sua ultima volontà.

Arrivato poi nella Grande Bretagna in compagnia del suo seguito per far cadere l'infamante accusa che grava sulla sua testa, il re Languis incontra finalmente Tristano e gli domanda di farsi carico della difesa. Difesa che naturalmente non consiste in un'arringa a tutela del proprio "assistito", ma che si concreta nel modo più classico che il mondo arturiano, interamente edificato sulle battaglie dei campioni della cavalleria errante, conosce per risolvere le controversie di natura legale, cioè il duello. Il ricorso a una pratica ordalica nell'ambito di una vertenza giudiziaria, ovviamente del tutto anacronistica rispetto agli sviluppi del diritto italiano nel XIV secolo (Cortese 2000: 105-106)¹⁶, è un retaggio letterario del modello francese, dal quale il compilatore italiano non devia mai in maniera radicale, accontentandosi di dissimulare la sua intenzione riscrittoria. Le reminiscenze di antiche pratiche consuetudinarie, divenute ormai sclerotizzati *topoi* letterari, non contrastano però con l'incessante tentativo di fornire al lettore una versione attualizzata – e dunque più credibile e meno dissonante rispetto all'orizzonte d'attesa del lettore italiano – dell'opera francese. Così l'obsoleto costume del *iudicium Dei* potrà coesistere, senza che si avverta alcuna forzatura, con l'ammodernamento del testo garantito dall'incessante prelievo di termini giuridici dall'inesauribile serbatoio del diritto. Si pensi a una parola come "malificio", che è stata evidenziata con il corsivo nell'ultimo passaggio citato, della quale non

¹⁵ «la giustizia reale costituiva un importante anello nella catena che collegava gli interessi della monarchia medievale con quelli della classe borghese» (Heijkant 2002: 226).

¹⁶ Anche se Cortese, che ricorda come la pratica del *iudicium Dei* fosse venuta in auge in Europa al tempo dei Carolingi, aggiunge anche che quest'ultima sembra essere entrata a far parte anche di alcuni statuti comunali.

si può non sottolineare la valenza giuridica. Negli Statuti italiani, nei codici che riuniscono e organizzano il sistema normativo del Comune, questo vocabolo è quello di gran lunga prevalente, nelle sezioni delle legislazioni statutarie che si riferiscono agli ambiti di pertinenza del diritto penale, per indicare il reato: il *maleficium* è infatti «il comportamento che viola la legge, arreca danno ai privati, alla comunità e offende Dio» (Maffei 2005: 46). Pochi esempi tratti dalla letteratura di ispirazione giuridica, in cui il termine viene impiegato come equivalente di omicidio («Né no cognosemo [homo] in questa terra ke questo homicidio, o maleficio, avesse commisso»¹⁷), o come sinonimo di furto («statuto et ordinato è, che i signori de la decta Arte sieno tenuti di ricévere ogni denunziagione et accusa la quale si facesse d'alcuno sottoposto dell'Arte de la Lana, di furto, o di qualunque altro maleficio» (*Statuto dell'Università ed Arte della lana di Siena*¹⁸), sembrano sufficienti per mostrare la flessibilità negli ambiti di utilizzo del termine *maleficium*.

Tristano ingaggia dunque il duello *ad probationem* con il cavaliere accusatore, Brunoro, che si conclude come da copione con la vittoria del paladino emblema della perfezione cavalleresca. Tristano, in considerazione del valore probatorio che si attribuisce al combattimento con l'accusatore, pronuncia la sua richiesta finale di fronte ai due giudici incaricati da Artù di occuparsi di dirimere la spinosa questione. Tristano rivolge ad Alielle e Agalone una richiesta di pacificazione tra i contendenti, che porti anche alla cancellazione finale dell'ignominiosa accusa di tradimento che pende sulla testa del re Languis. Decisamente poco articolata, invece, la mozione conclusiva di Tristano così come la si legge nel *Tristano Riccardiano*; eppure anche in quest'opera, che costituisce uno dei più antichi volgarizzamenti italiani di una delle versioni del *Tristan en prose*, troviamo una interessante spia linguistica:

A tanto si ne viene Tristano dinanzi alo ree Acanor ed alo ree di Cento Cavalieri e dicie: - Segnori, lo cavaliere l'à sì bene fatta ke non si puote biasimare. Ed accioe vi priego ke voi dobiate mettere pacie da mee a lo cavaliere e diliberate lo ree Languis de la *querella* ke aposto igli fue. (*Tristano Riccardiano*: 116)

¹⁷ Matteo dei Libri, *Arringhe*, Ed. Vincenti 1974: 38.

¹⁸ *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, Ed. Polidori 1863: 178.

Si noti infatti la presenza del vocabolo “querella”, che, sebbene nel *Riccardiano* occorra anche in contesti che non manifestano uno spiccato valore giuridico (§§ LXXII, LXXV, CLVII, CLVIII, CLXXII), presenta in questo caso una sfumatura simile a quella di “richiamo per un torto o un’offesa ricevuta”. Per verificarne l’occorrenza nella produzione di tipo giuridico è sufficiente dare una scorsa agli Statuti di alcune città toscane. Nello *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342*, si legge infatti che qualunque «suietto a la giuredittione del comun de Peroscia [Perugia]», resosi colpevole di un reato, deve essere denunciato al podestà e al capitano, i quali, «encontenente udita la querela overo lamentança», dovranno riferire al «giudece overo notario al luoco» (Ed. Salem Elsheikh 2000: 441).

Era un termine usato con valore giuridico anche in ambito mercantile, tra quei borghesi dediti al commercio che rappresentavano una consistente porzione del pubblico di riferimento dei rimaneggiamenti toscani. Nello *Statuto dell’arte della mercanzia senese (1342-1343)*, si legge che «a ciascheuno sia licito di diciarsi gravato enanzi che risponda al richiamo, querela overo lamentazione di lui posta overo fatta dinanzi a’ consoli overo al camarlengho overo al notaio overo ufficiale de la Mercantia» (Ed. Senigaglia 1907: 167).

3. Conclusioni

Tra i rimaneggiamenti del *Tristan en prose*, la questione della traduzione non si pone mai nei termini di un mero processo meccanico di produzione di un testo secondo, soggetto a una derivazione supina dal modello, ma si inserisce all’interno di un progetto di forte appropriazione culturale, che si esplica sia al livello del significato, nel momento in cui si rivitalizza il tessuto francese attraverso iniezioni storiografiche e dottrinali, sia al livello del significante, quando si ispessisce la corteccia giuridica che fascia il racconto attraverso continui travasi terminologici.

La riflessione sul diritto che viene condotta nella *Tavola Ritonda* è naturalmente frammentaria e del tutto priva di sistematicità. Si inserisce negli interstizi di un’opera in cui il fuoco è sempre concentrato sul concetto di regalità, e sulla legittimità e le forme dell’esercizio di un potere che inevitabilmente, compromesso com’è con il mondo nobiliare e cavalleresco, si tinge di tonalità giuridico-politiche. Non potendo dunque pensare di vedervi trasposta la rappresentazione *sic et simpliciter* della contemporaneità giudiziaria, quello che interessa in questa sede è rilevare gli accorgimenti letterari e le modalità narrative alle quali i compilatori toscani ricorrono per

modificare il testo francese. La società arturiana continua, infatti, anche nella ricezione della Toscana due-trecentesca, ad affondare le proprie radici in un mondo “altro”, inafferrabile e sfuggente, di cui alla *Tavola Ritonda* non preme sconvolgere del tutto la dimensione fiabesca, spesso fortemente impermeabile alla penetrazione del dato reale. Eppure gli interessanti squarci che la *Tavola Ritonda* e, in misura inferiore, il *Tristano Riccardiano* e il *Tristano Panciatichiano*, ci aprono sulla storia del diritto, rimangono eloquenti esempi della convinzione che «il pensiero giuridico, prima ancora che specchio di una realtà sociale, è spesso la riduzione in termini formalizzati di una realtà culturale, di dottrine e insieme di mentalità» (Quaglioni 1989: 8).

Bibliografia

- Bambi, Federigo, *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57*, Milano, Giuffrè, 2009.
- Bloch, R. Howard, *Medieval French Literature and Law*, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1977.
- Bruner, Jérôme, *La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita*, Roma-Bari, Laterza, 2002.
- Cortese, Ennio, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, Il Cigno, 2000.
- Dei Trattati morali di Albertano da Brescia. Volgarizzamento inedito fatto nel 1268 da Andrea da Grosseto*, Ed. Francesco Selmi, Bologna, Romagnoli, 1873.
- Del reggimento de' principi di Egidio Romano. Volgarizzamento trascritto nel MCCLXXXVIII*, Ed. Francesco Corazzini, Firenze, Le Monnier, 1858.
- Delcorno Branca, Daniela, *I romanzi italiani di Tristano e la Tavola Ritonda*, Firenze, Olschki, 1968.
- Delcorno Branca, Daniela, "Per la storia del Roman de Tristan in Italia", *Cultura neolatina*, 40 (1980): 211-31.
- Delcorno Branca, Daniela, "Tavola Rotonda. La materia arturiana e tristaniana: tradizione e fortuna", *Dizionario critico della letteratura italiana*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1986: 270-76, IV.
- Gardner, Edmund G., *The Arthurian Legend in Italian Literature*, London-New York, Dent-Dutton, 1930 (n.e. New York, Octagon Books, 1971).
- Genta, Enrico, *Appunti di diritto comune*, Ed. Scelza Ricco, Torino, Giappichelli, 1995.
- Heijkant, Marie-José, *La tradizione del 'Tristan' in prosa in Italia e proposte di studio sul 'Tristano Riccardiano'*, Nijmegen, s.n., 1989.
- Heijkant, Marie-José, "«E re non è altro a dire che scudo e lancia e elmo»: il concetto di regalità nella *Tavola Ritonda*", *La regalità*, Eds. Carlo Donà □ Francesco Zambon, Roma, Carocci, 2002: 217-229.
- Il romanzo di Tristano*, Ed. Antonio Scolari, Genova, Costa & Nolan, 1990 (n.e. F. Regina Psaki, Cambridge, Boydell & Brewer, 2006).
- Il Tristano Panciatichiano*, Ed. Gloria Allaire, Cambridge, Boydell & Brewer, 2002.

- La Tavola Ritonda o L'istoria di Tristano*, Ed. F. L. Polidori, Bologna, Romagnoli, 1864-1866 (n.e. Marie-José Heijkant, Milano-Trento, Luni, 1997; Emanuele Trevi, Milano, Rizzoli, 1999).
- Latini, Brunetto, *La Rettorica*, Ed. Francesco Maggini, Firenze, Le Monnier, 1968.
- Le Roman de Tristan en prose*, Ed. Renée Lee Curtis, München, Max Hueber Verlag, 1963.
- Libri (dei), Matteo, *Arringhe*, Ed. Eleonora Vincenti, Milano-Napoli, Ricciardi, 1974.
- “Lo statuto dell’arte della mercanzia senese (1342-1343)”, *Bullettino Senese di Storia Patria*, Ed. Quinto Senigaglia, XIV (1907): 211-71.
- Maffei, Enrico, *Dal reato alla sentenza. Il processo criminale in età comunale*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2005.
- Merceron, Jacques, *Le message et sa fiction. La communication par messenger dans la littérature française des XII^e et XIII^e siècles*, Berkeley, University of California Press, 1998.
- Morosini, Roberta, “«Prose di romanzi»” ...or novelle? A Note on Adaptations of «franceschi romanzi». The Case of the Tristano Riccardiano and the Novellino, *Tristania*, 22 (2003): 23-48.
- Mortara Garavelli, Bice, *Manuale di retorica*, Milano, Bompiani, 1997.
- Punzi, Arianna, *Tristano. Storia di un mito*, Roma, Carocci, 2005.
- Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare*, Ed. Mahmoud Salem Elsheikh, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 2000, II.
- Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, Ed. Filippo Luigi Polidori, Bologna, Romagnoli, 1863, I.
- Quaglioni, Diego, «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, Maggioli, 1989.

L'autrice

Giulia Murgia

Giulia Murgia è attualmente iscritta al terzo anno della Scuola di Dottorato in Studi Filologici e Letterari dell'Ateneo cagliaritano. La sua attività di ricerca verte introno ai rimaneggiamenti italiani del *Tristan en prose*, con una particolare attenzione riservata alla *Tavola Ritonda*. È coinvolta nell'attività del periodico «Oblio», per il quale ha curato diverse recensioni. Si è occupata di letteratura sarda, con approfondimenti sull'opera di Enrico Costa. Ha collaborato con il

Centro di Studi Filologici Sardi, svolgendo attività di redattrice della rivista «Nae» e contribuendo all'ampliamento e al reperimento di materiali per il sito www.filologiasarda.eu.

Email: gppjmu@tin.it

L'articolo

Data invio: 29/03/2012

Data accettazione: 16/05/2012

Data pubblicazione: 30/05/2012

Come citare questo articolo

Murgia, Giulia, "«Osservare vogliam la legge di Dio». La riflessione sul diritto nella letteratura arturiana italiana", *Between*, II.3 (2012), <http://www.Between-journal.it/>